



# Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e b*

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

- a<sup>bis</sup>. per il trasporto di cose nel traffico transfrontaliero, se il peso totale del veicolo o del convoglio è superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t;
- b. per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere superiore a otto.

*Art. 4 cpv. 1 lett. j e k*

<sup>1</sup> La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

- j. e combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, a condizione che il peso totale del veicolo o del convoglio sia superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t, la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
- k. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività professionale, a condizione che:
  - 1. i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa,

<sup>1</sup> RS 822.221

2. la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale, e
3. il trasporto non sia effettuato per conto terzi.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr